



Decreto federale sul programma di legislatura 2015–2019

del 14 giugno 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002² sul Parlamento;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 2016³,

decreta:

Sezione 1: Indirizzi politici del programma di legislatura

Art. 1

Nella legislatura 2015–2019 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:

1. la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità (sezione 2);
2. la Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la cooperazione internazionale (sezione 3);
3. la Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale (sezione 4).

Sezione 2:

Indirizzo politico 1: la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità

Art. 2 Obiettivo 1: la Confederazione provvede all'equilibrio delle sue finanze e garantisce prestazioni statali efficaci

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

1. adottare il messaggio concernente il programma di stabilizzazione 2017–2019 e proseguire il Piano di rinuncia a determinati compiti, al fine di sgravare in misura sostanziale il bilancio della Confederazione;

¹ RS 101

² RS 171.10

³ FF 2016 909

2. adottare il messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021;
3. attuare, valutare e rinnovare la strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2016–2019, formulando proposte volte a impedire o perlomeno contenere l'aumento dei costi del personale.

Art. 3 Obiettivo 2: la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività. Il Consiglio federale si assicura che i disegni di legge che comportano conseguenze finanziarie rilevanti per l'economia siano sottoposti a una valutazione d'impatto e che i costi da essi generati siano esplicitamente menzionati

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

4. adottare il messaggio sulla modifica del Codice delle obbligazioni⁴ (Diritto della società anonima);
5. adottare il messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2020–2023;
6. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 2 aprile 1908⁵ sul contratto d'assicurazione;
7. adottare e attuare la strategia «Nuova politica di crescita»;
8. adottare il messaggio sull'eliminazione della penalizzazione fiscale del matrimonio e sul raggiungimento di soluzioni equilibrate nell'imposizione delle coppie sposate e della famiglia;
9. adottare il rapporto contenente una panoramica sull'evoluzione a medio termine della politica agricola, ponendo l'accento sulla promozione dei prodotti svizzeri sui mercati, sulla sostenibilità della produzione e dello sfruttamento delle risorse, nonché sullo sviluppo imprenditoriale delle aziende agricole (in adempimento di diversi interventi parlamentari⁶);
10. riprendere la riforma dell'imposta preventiva al fine di eliminare gli svantaggi concorrenziali concernenti il finanziamento delle imprese sulla piazza economica svizzera;
11. attuare i provvedimenti previsti dal rapporto sui costi della regolamentazione, al fine di ridurre i costi a carico dell'economia svizzera.

⁴ RS 220

⁵ RS 221.229.1

⁶ Postulati 14.3023, 14.3514, 14.3815, 14.3618, 14.3894, 14.3991 e 14.4046

Art. 4 Obiettivo 3: la Svizzera crea le condizioni quadro necessarie affinché la digitalizzazione possa contribuire a garantire e aumentare la prosperità

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

12. valutare le possibilità di promuovere l'economia digitale, le imprese in fase di avvio e quelle innovative, nonché stabilire l'eventuale necessità d'intervento da parte dello Stato;
13. attuare provvedimenti volti a promuovere il capitale di rischio e il finanziamento di progetti innovativi;
14. attuare la strategia «Svizzera digitale»;
15. attuare la strategia svizzera di governo elettronico;
16. rafforzare, ampliare e approfondire la strategia per la sicurezza informatica dei cittadini e delle imprese, nonché la protezione dell'identità digitale dei cittadini;
17. proseguire e attuare la strategia in materia di voto elettronico;
18. sviluppare una strategia concernente l'ulteriore sviluppo congiunto dello spazio formativo digitale svizzero.

Art. 5 Obiettivo 4: la Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce alla sua economia l'accesso ai mercati internazionali

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

19. adottare messaggi concernenti accordi di libero scambio;
20. adottare il messaggio concernente l'Accordo plurilaterale sul commercio dei servizi (TISA);
21. adottare il messaggio concernente l'accordo di Doha e i necessari adeguamenti di legge;
22. adottare il messaggio concernente un accordo con l'UE nel settore della sicurezza delle derrate alimentari;
23. definire la strategia per la prosecuzione degli attuali negoziati per un accordo di libero scambio (TTIP) tra l'UE e gli USA.

Art. 6 Obiettivo 5: la Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l'UE

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

24. ricercare con l'UE una soluzione concernente l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)⁷;

⁷ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

25. adottare il messaggio concernente un accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE;
26. prendere la decisione di principio sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata.

Art. 7 Obiettivo 6: la Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione; il potenziale della manodopera indigena è sfruttato meglio

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

27. adottare il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) negli anni 2017–2020;
28. adottare il messaggio sul seguito della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù nonché sulla connessione internazionale della formazione svizzera fino al 2020;
29. adottare il messaggio sul seguito della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'UE nei settori della ricerca e dell'innovazione nonché sulla connessione internazionale della ricerca e dell'innovazione svizzere fino al 2020.

Art. 8 Obiettivo 7: la Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di comunicazione rispondano ai bisogni, siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

30. adottare il messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria (FFS e ferrovie private) negli anni 2017–2020;
31. adottare il messaggio concernente l'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (OIF);
32. adottare il messaggio concernente la riforma del traffico regionale viaggiatori;
33. adottare il messaggio relativo all'introduzione di un contrassegno autostradale elettronico (contrassegno elettronico);
34. adottare la modifica della scheda di coordinamento del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica per l'aeroporto di Zurigo (seconda tappa PSIA Zurigo).

Art. 9 Obiettivo 8: la Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse naturali e garantisce un approvvigionamento energetico a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

35. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 22 giugno 1979⁸ sulla pianificazione del territorio (seconda fase);
36. adottare il messaggio concernente il piano d'azione per l'attuazione della «Strategia Biodiversità Svizzera»;
37. adottare il messaggio concernente la politica climatica per il periodo successivo al 2020;
38. adottare il messaggio concernente l'approvazione di un accordo bilaterale con l'UE sul collegamento dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni;
39. adottare il messaggio concernente l'accordo con l'UE sull'energia elettrica;
40. adottare il messaggio concernente l'apertura del mercato dell'elettricità (seconda fase);
41. decreto del Consiglio federale concernente la conclusione della seconda fase del piano settoriale di depositi in strati geologici profondi.

Sezione 3:

Indirizzo politico 2: la Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la cooperazione internazionale

Art. 10 Obiettivo 9: la Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

42. adottare il messaggio concernente la determinazione dei contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri tra Confederazione e Cantoni per il periodo di contribuzione 2020–2025;
43. adottare il rapporto di valutazione «Promozione del plurilinguismo»;
44. adottare il messaggio concernente l'associazione della Svizzera al programma quadro «Europa creativa» dell'UE.

Art. 11 Obiettivo 10: la Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei diritti fra i sessi

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

45. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 4 ottobre 2002⁹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
46. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 1995¹⁰ sulla parità dei sessi.

Art. 12 Obiettivo 11: la Svizzera rafforza il proprio impegno a favore della cooperazione internazionale e consolida il suo ruolo di Stato ospitante di organizzazioni internazionali

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

47. adottare il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020;
48. adottare il messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospitante dopo il 2019.

Sezione 4:

Indirizzo politico 3: la Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale

Art. 13 Obiettivo 12: la Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

49. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 6 ottobre 2006¹¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (riforma delle PC);
50. adottare il messaggio concernente lo sviluppo dell'assicurazione invalidità.

Art. 14 Obiettivo 13: la Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e finanziariamente sopportabile, nonché di un contesto di promozione della salute

⁹ RS 861

¹⁰ RS 151.1

¹¹ RS 831.30

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

51. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 18 marzo 1994¹² sull'assicurazione malattie (introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i medicinali per i quali è scaduto il brevetto);
52. adottare e attuare la strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili;
53. adottare il messaggio concernente la revisione totale della legge federale dell'8 ottobre 2004¹³ sugli esami genetici sull'essere umano.

Art. 15 Obiettivo 14: la Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

54. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁴ sugli stranieri (attuazione dell'art. 121a Cost. e miglioramento dell'applicazione dell'ALC¹⁵);
55. adottare il messaggio aggiuntivo al messaggio dell'8 marzo 2013¹⁶ concernente la modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (integrazione) per adeguarla all'articolo 121a Cost. e per riprendere cinque iniziative parlamentari¹⁷;
56. fare in modo che la Svizzera si impegni a livello internazionale in favore di un'attuazione coerente degli accordi di Schengen/Dublino e di una politica di accoglienza più equa per quel che concerne la ripartizione dei richiedenti l'asilo tra gli Stati Dublino.

Art. 16 Obiettivo 15: la Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

57. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 20 marzo 1981¹⁸ sull'assistenza internazionale in materia penale, il recepimento del protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959¹⁹, e il ritiro della riserva fiscale nel secondo protocollo addizionale del 17 marzo 1978²⁰ alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957²¹ (estensione dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale);

12 RS **832.10**

13 RS **810.12**

14 RS **142.20**

15 RS **0.142.112.681**

16 FF **2013** 2045

17 Iniziative parlamentari 08.406, 08.420, 08.428, 08.450 e 10.485

18 RS **351.1**

19 RS **0.351.1**

20 RS **0.353.12**

21 RS **0.353.1**

58. adottare il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul);
59. adottare il messaggio concernente la modifica del Codice penale²² e del Codice penale militare del 13 giugno 1927²³ (attuazione dell'art. 123c Cost.);
60. adottare il messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare del 13 giugno 1927 e nel diritto penale accessorio;
61. adottare il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 sulla prevenzione del terrorismo.

Art. 17 Obiettivo 16: la Svizzera è al corrente delle minacce interne ed esterne alla propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

62. adottare il messaggio sull'esercito 2016;
63. adottare il messaggio concernente l'approvazione degli accordi con l'UE su Prüm ed Eurodac nonché dell'accordo «*Preventing and Combatting Serious Crime*» concluso con gli Stati Uniti;
64. adottare il rapporto per l'attuazione della strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+;
65. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 4 ottobre 2002²⁴ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
66. adottare il messaggio sul mantenimento del valore della rete radio di sicurezza Polycom 2030;
67. adottare il rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera.

Art. 18 Obiettivo 17: la Svizzera si impegna attivamente a favore della stabilità internazionale, preservando la propria indipendenza e sovranità

Per raggiungere l'obiettivo 17 deve essere preso il provvedimento seguente:

68. adottare la strategia di politica estera 2016–2019 (impegno su larga scala a favore della pace e della sicurezza).

²² RS 311.0

²³ RS 321.0

²⁴ RS 520.1

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Attuazione del programma di legislatura

¹ Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti legislativi necessari per raggiungere gli obiettivi.

² Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando saranno sottoposti i relativi messaggi.

Art. 20 Raggiungimento degli obiettivi

¹ Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019.

² Il Consiglio federale riferisce nel suo annuale rapporto di gestione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e motiva le eventuali deroghe. Giustifica la presentazione di progetti che non aveva pianificato.

Art. 21 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 13 giugno 2016

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 14 giugno 2016

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol

